

SUBFOR – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI – TARANTO

STATUTO

ARTICOLO 1. PRINCIPI GENERALI.

1. L'Azienda speciale denominata SUBFOR – Azienda speciale della Camera di commercio di Brindisi – Taranto, costituita dalla Camera di commercio di Taranto con delibera della Giunta n.320 del 28.9.1983 quale organo camerale, ai sensi dell'art.32, comma 4, del R.D. 20.9.1934, n.2011 e dell'art.2, comma 5, della legge 29.12.1993, n.580, opera secondo le norme del codice civile ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e tributaria nei limiti indicati negli articoli 65 e seguenti del D.P.R. 2 novembre 2005, n.254 e/o di altra normativa di riferimento vigente.

2. L'Azienda ha la propria sede legale ed amministrativa presso la Cittadella delle imprese in Taranto - viale Virgilio n.152 ed unità locale in Brindisi in via Bastioni Carlo V.

ARTICOLO 2. OGGETTO.

1. L'Azienda svolge attività di interesse pubblico, non persegue fini di lucro ed i suoi scopi si inquadrano nell'ambito dell'azione di promozione dell'economia provinciale funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività dell'Ente camerale.

2. L'Azienda si prefigge le seguenti finalità:

- svolgere per conto della Camera di commercio le attività relative all'esercizio delle funzioni indicate all'art.2 della legge 29.12.1993, n.580 e/o di altra normativa di riferimento vigente;
- organizzare seminari, congressi, convegni, incontri di studio, anche per conto della Camera di commercio e di altri enti ed organismi pubblici e privati;
- organizzare, gestire e coordinare attività di formazione imprenditoriale e professionale anche attraverso l'erogazione di servizi reali mediante l'assistenza tecnica e la consulenza nelle varie funzioni aziendali;
- raccogliere e distribuire, attraverso collegamenti con banche dati, informazioni sull'industria, il commercio, l'artigianato, l'agricoltura e su quant'altro di utilità per le imprese;
- realizzare direttamente o per conto di enti pubblici od organismi privati studi, ricerche, progetti di fattibilità ed ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del sistema delle imprese;
- promuovere e/o realizzare manifestazioni a carattere promozionale a supporto dei vari settori economico-produttivi;
- favorire la creazione, il consolidamento e lo sviluppo delle imprese nei diversi settori produttivi e di servizi, nonché la crescita dell'occupazione attraverso il potenziamento delle risorse umane sotto il profilo della formazione della riqualificazione e dello sviluppo di nuova imprenditorialità;
- promuovere iniziative per lo sviluppo del partenariato tra imprese locali ed imprese nazionali ed estere e per lo sviluppo dell'internazionalizzazione;
- promuovere lo sviluppo di nuova imprenditorialità e la valutazione di progetti di investimento;
- elaborare progetti per la partecipazione a programmi nazionali e comunitari;
- progettare, realizzare e gestire eventi e strutture per la promozione commerciale delle produzioni locali;
- partecipare ad iniziative per le quali sono previsti finanziamenti regionali, nazionali e comunitari che abbiano come obiettivo lo sviluppo di azioni e progetti ai fini della formazione e riqualificazione delle risorse umane.

ARTICOLO 3. ORGANI.

1. Gli organi dell'Azienda sono:

- il Consiglio di amministrazione;

SUBFOR – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI – TARANTO

STATUTO

- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. La nomina del Consiglio di amministrazione spetta alla Giunta della Camera di commercio .
2. Il Consiglio è composto:
 - dal Presidente nominato dalla Giunta della Camera di commercio scelto fra i componenti del Consiglio camerale, che lo presiede;
 - da quattro membri scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nei settori di attività dell'Azienda o tra i componenti del Consiglio camerale.
3. Svolge le funzioni di segretario il Direttore dell'Azienda che, nell'espletamento di tali funzioni, può farsi sostituire da figure dirigenziali della Camera di commercio.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. I consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati, per qualsiasi motivo, dalla carica, decadono alla scadenza del mandato di quelli in carica. I consiglieri possono essere riconfermati. In ogni caso, lo scioglimento della Giunta camerale determina la scadenza dell'intero Consiglio di amministrazione. In caso di commissariamento della Camera di commercio, il Commissario straordinario assume i poteri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda al fine di assicurarne l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione da parte della Giunta camerale ricostituita.
5. La carica di consigliere è gratuita. Ai componenti ed al Presidente del Consiglio di amministrazione sono riconosciuti i rimborsi delle spese di cui al titolo II del D.M. 11.12.2019.
6. Il Presidente può autorizzare la partecipazione alle riunioni del Consiglio di esperti qualificati con funzioni consultive per la trattazione di specifici argomenti. Per la partecipazione alle riunioni non è corrisposto alcun compenso e/o rimborso.

ARTICOLO 5. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Il Consiglio di amministrazione provvede con i più ampi poteri alla ordinaria amministrazione dell'Azienda nei limiti delle risorse risultanti dal bilancio di previsione. In particolare il Consiglio:
 - a) nomina tra i suoi membri il vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni;
 - b) approva le linee generali dell'attività sociale e determina gli indirizzi e le proposte per il conseguimento dei fini dell'Azienda;
 - c) elabora il bilancio di previsione, compila il conto consuntivo e li trasmette, corredati di dettagliate relazioni illustrative, al Consiglio della Camera di commercio per l'esame e la prescritta approvazione. Nella predisposizione degli elaborati contabili di cui innanzi il Consiglio è tenuto alla osservanza dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge per l'approvazione del preventivo e del conto consuntivo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - d) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alle gestioni dei servizi eventualmente assunti;
 - e) propone la dotazione organica del personale da sottoporre all'approvazione della Giunta.

SUBFOR – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI – TARANTO

STATUTO

ARTICOLO 6. RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO.

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione da spedire almeno sette giorni prima della stessa tramite posta elettronica certificata o altro mezzo che ne garantisca l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza può essere convocato almeno tre giorni prima.
2. Le riunioni sono valide quando vi presenzi la maggioranza dei consiglieri. Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente.
3. Nell'ambito del Consiglio possono essere conferiti ai suoi singoli componenti specifici incarichi anche permanenti.
4. I Consiglieri, dopo tre assenze consecutive, senza giustificato motivo, dalle riunioni del Consiglio di Amministrazione, decadono automaticamente dalla carica.

ARTICOLO 7. IL PRESIDENTE.

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, ha la firma e la rappresentanza dell'Azienda anche in giudizio; convoca le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche su richiesta di almeno tre consiglieri; ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede regolandone lo svolgimento; attua le deliberazioni del Consiglio.
2. In caso di necessità o urgenza può adottare provvedimenti con i poteri del Consiglio, con obbligo di sottoporli alla ratifica dello stesso, da convocare, comunque, non oltre un mese dai provvedimenti presi a pena di inefficacia degli stessi con effetto retroattivo.
3. Il Presidente può delegare, con atto scritto, uno o più consiglieri a rappresentarlo nella trattazione di specifiche funzioni.

ARTICOLO 8. COLLEGIO DEI REVISORI.

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente nominati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo e uno supplente nominati dalla Regione Puglia.
2. Il Collegio dura in carica 3 anni. I membri nominati in sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica durante il triennio, decadono alla scadenza del triennio.
3. I revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
4. I revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:
 - a) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
 - b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
 - c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;

SUBFOR – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI – TARANTO

STATUTO

d) esaminano il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto all'articolo 30, commi 3 e 4 del D.P.R. 2 novembre 2005, n.254 e/o di altra normativa di riferimento vigente.

5. Ai revisori è attribuito un emolumento il cui importo è determinato dalla legge.

ARTICOLO 9. IL DIRETTORE.

1. Il Direttore dell'Azienda è di norma il Segretario generale pro-tempore della Camera di commercio.

2. Egli assicura il funzionamento dei servizi dell'Azienda dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

3. Il Direttore provvede alle assunzioni del personale nei limiti della consistenza numerica stabilita dalla Giunta della Camera di commercio, all'organizzazione degli uffici e all'articolazione dell'orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico; disciplina gli atti di gestione del personale e l'attribuzione dei trattamenti economici accessori. Egli provvede all'amministrazione e gestione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo ai provvedimenti modificativi in maniera rilevante del rapporto di lavoro.

4. Nell'espletamento delle predette attribuzioni il Direttore potrà avvalersi di figure dirigenziali della Camera di commercio.

ARTICOLO 10. PERSONALE.

1. Per il suo funzionamento l'Azienda si avvale di proprio personale da assumere con contratto di diritto privato. I rapporti con i dipendenti dell'Azienda verranno regolati in base alle norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per i dipendenti del commercio.

2. La consistenza numerica del personale dipendente a tempo indeterminato è stabilita dalla Giunta della Camera di commercio.

ARTICOLO 11. ENTRATE DELL'AZIENDA.

1. L'Azienda provvede alle spese necessarie per il conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari e straordinari della Camera di commercio, di altre Camere e delle loro Unioni;
- b) eventuali contributi ministeriali e regionali, di altri Enti pubblici territoriali e non, di istituti di credito e di imprese;
- c) proventi derivanti dalle prestazioni dei servizi offerti dall'Azienda;
- d) altre eventuali contribuzioni.

ARTICOLO 11-bis - BENI MOBILI.

Tutti i beni mobili comunque acquisiti dall'Azienda dovranno risultare in apposito inventario che costituisce sezione staccata dell'inventario dell'Ente camerale.

I locali ove ha sede l'Azienda, i mobili di arredamento, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre

SUBFOR – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI – TARANTO

STATUTO

attrezzature tecniche, se di proprietà camerale, sono assegnati in uso dell'Azienda gratuitamente.

ARTICOLO 12. BILANCI.

1. L'esercizio coincide con l'anno solare.
2. Il preventivo economico ed il bilancio di esercizio sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio camerale, quali allegati al preventivo e al bilancio d'esercizio della Camera di commercio.

ARTICOLO 13. PREVENTIVO ECONOMICO.

1. Il preventivo economico, redatto secondo l'allegato G del D.P.R. 2 novembre 2005, n.254 e/o di altra normativa di riferimento vigente, è corredato dalla relazione illustrativa del Presidente ed è approvato dal Consiglio di amministrazione previa relazione del Collegio dei revisori dei conti.
2. La relazione illustrativa fornisce informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del preventivo, definisce i progetti e le iniziative perseguiti dall'Azienda nell'esercizio di riferimento, in coerenza con le linee programmatiche fissate annualmente dal Consiglio camerale e comunicate, in tempo utile, per la redazione del preventivo economico, agli organi amministrativi dell'Azienda.

ARTICOLO 14. GESTIONE DEL BILANCIO.

1. Le entrate sono rimosse mediante ordinativi di incasso, sulla base di documentazione contabile bancaria a comprova dell'avvenuto accredito della somma nel conto corrente bancario intestato all'Azienda.
2. Le entrate rimosse direttamente o attraverso conti correnti postali affluiscono immediatamente nel conto corrente bancario intestato all'Azienda.
3. Il pagamento delle spese ha luogo mediante ordinativi di pagamento, secondo le modalità di estinzione previste dall'articolo 16 del D.P.R. 2 novembre 2005, n.254 e/o di altra normativa di riferimento vigente.
4. Gli ordinativi di incasso o di pagamento sono firmati congiuntamente dal Direttore e dal responsabile amministrativo-contabile dell'Azienda.
5. Il servizio di tesoreria è di norma espletato dall'Istituto bancario che effettua il servizio di tesoreria per la Camera di commercio.
6. Il contributo camerale viene erogato nel corso dell'esercizio sulla base delle esigenze di liquidità dell'Azienda adeguatamente illustrate.
7. L'assunzione di oneri pluriennali è sottoposta ad approvazione della Giunta camerale.

ARTICOLO 15. BILANCIO D'ESERCIZIO.

1. Il bilancio di esercizio è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed è redatto in conformità ai modelli di cui agli allegati H ed I e sulla base dei criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 2 novembre 2005, n.254 e/o di altra normativa di riferimento vigente.
2. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri di cui agli articoli 25 e 26 del D.P.R. 2 novembre 2005, n.254 e/o di altra normativa di riferimento vigente e corredato dalla relazione sulla gestione a

SUBFOR – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI – TARANTO

STATUTO

cura del Presidente, è approvato dal Consiglio di amministrazione previa relazione del Collegio dei revisori dei conti.

3. La relazione sulla gestione evidenzia i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio in ordine ai progetti e alle attività realizzati dall'Azienda e con riferimento agli obiettivi assegnati dal Consiglio camerale.

ARTICOLO 16. GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art.11bis, comma 1, la Camera di commercio assegna all'Azienda in uso gratuito i locali ove ha sede, i mobili di arredamento, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche di proprietà camerale.

ARTICOLO 17. CONTRATTI.

1. I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo inferiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono ispirati a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati, la trasparenza della scelta dei contraenti e la parità di trattamento tra i contraenti stessi.

2. I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono regolati in conformità alle relative disposizioni.

ARTICOLO 18. SCRITTURE CONTABILI.

1. Per la rilevazione dei fatti di gestione, l'Azienda tiene i libri obbligatori previsti dalle disposizioni del codice civile attenendosi, per quanto riguarda la tenuta e la conservazione dei medesimi, agli articoli 2219 e 2220 del medesimo codice.

ARTICOLO 19. SCIoglimento DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di amministrazione, esso potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di commercio. In tale ipotesi la Giunta camerale può nominare un Commissario che surrognerà pro-tempore il Consiglio di amministrazione salvo che non provveda immediatamente alla nomina del nuovo Consiglio.

ARTICOLO 20. VIGILANZA DELL'ENTE CAMERALE.

1. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale. Tale vigilanza è esercitata anche attraverso i consiglieri camerali nominati nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

ARTICOLO 21. ESTINZIONE DELL'AZIENDA.

1. L'Azienda può essere soppressa con provvedimento della Giunta della Camera di commercio debitamente motivato. In tal caso la Camera di commercio subentrerà in tutti i rapporti dell'Azienda, ad eccezione di quelli relativi al personale.

**SUBFOR – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
BRINDISI – TARANTO**

STATUTO

ARTICOLO 22. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO.

1. Il presente statuto può essere modificato dalla Giunta della Camera di commercio.